



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 DEL 08-06-21

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO D.P.O. A SOGGETTO ESTERNO
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN ADEMPIMENTO DEL REG. UE
679/2016.**

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di giugno alle ore 13:00, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, del 27.01.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 27.01.2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33, del 23.03.2021, è stato approvato e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2021;

Dato che l'art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede: *“E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”*;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13, del 04/02/2003, con cui è stato approvato il Regolamento comunale degli uffici e servizi, che prevede espressamente che la Giunta possa individuare alcuni servizi da affidare a soggetto esterno qualora ricorrano determinate condizioni, assegnando al Responsabile del servizio apposite risorse finanziarie da impegnare nei modi di legge;

Visto il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il quale sarà efficace dal 25 maggio 2018;

Visto in particolare l'art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer o DPO*) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio.

Visto altresì che il Regolamento, all'art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati

personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
- d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
- g) riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

Presa atto dei compiti sopra indicati, è necessario che il DPO:

- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico;
- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati;
- abbia un elevato standard deontologico;

Richiamata la propria precedente Delibera n. 55 del 16.05.2018, con la quale, accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio in questo Comune, in quanto sprovvisto delle necessarie competenze professionali in materia ed impossibilitato a svolgere la funzione in assenza di conflitto di interesse, disponeva di affidare ad un soggetto esterno l'incarico di Responsabile Dati Personali;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 60, del 19.05.2020, con la quale l'incarico di D.P.O. veniva conferito alla ditta Liceat di Tranquillino Santoro per la durata di un anno;

Dato atto della collaborazione intercorsa con il Sig. Tranquillino Santoro, grazie alla quale l'Ente ha intrapreso le prime attività necessarie a porre in essere gli adeguamenti richiesti dal nuovo REGOLAMENTO (UE) 2016/679;

Considerato, inoltre, che permane la necessità di dotarsi di un Responsabile della protezione dati (DPO) che sia una figura indipendente ed imparziale rispetto a chi svolge un ruolo tecnico all'interno dell'Ente e che gli adempimenti iniziati vanno completati e implementati;

Ritenuto, quindi, opportuno continuare a garantire agli Uffici comunali la fruibilità di uno strumento che consenta lo svolgimento delle attività tecnico-amministrativa in modo corretto e pratico, mediante conferimento della funzione ad un soggetto professionista esterno da individuare mediante apposita procedura da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa;

Precisato che il precedente rapporto è in scadenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49, D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Reg. UE 679/2016;
- il D. Lgs. 196/2003 e succ. mod.;
- lo Statuto comunale;
- i Regolamenti comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
- il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati personali.

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente deliberazione,

1. di continuare a gestire il servizio di “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO)” mediante conferimento della funzione ad un soggetto professionista esterno, mediante apposita procedura da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa;
2. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa tutti gli adempimenti necessari per il legittimo affidamento del servizio in questione ed il relativo impegno di spesa.
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente e direttamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 17-06-2021 al 02-07-2021, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 3021 in data 17-06-21, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li 17-06-21

F.to Isidori Roberta

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 17-06-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 17-06-21 al 02-07-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 08-06-21:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta